

CONTRIBUTO ALL'ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO – SOCIETÀ NELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL D.L. 16 OTTOBRE 2017, N. 148.

Provvedimento n. 26871

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 dicembre 2017;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell'articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell'articolo 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'articolo 5-bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce, tra l'altro, che ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012; per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione;

VISTO, il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (GU n. 242 del 16.10.2017), e in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale sono sospesi, per le società che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 del citato articolo, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018; gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018;

VISTO, inoltre, l'articolo 2, comma 1, ultimo paragrafo, ai sensi del quale "Non si procede al rimborso di quanto già versato";

RITENUTO opportuno tenere adeguatamente conto delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148;

RITENUTO pertanto di sospendere, per le società che si trovino nelle condizioni previste dal citato decreto, il termine per il versamento dei contributi dovuti all'Autorità, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018;

RITENUTO di fissare al 16 ottobre 2018 il termine per i relativi versamenti;

DELIBERA

di sospendere, per le società che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il termine per il versamento dei contributi dovuti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, e di fissare il termine per effettuare i relativi versamenti al 16 ottobre 2018.

La presente delibera verrà pubblicata sul sito internet dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella